

Sentenza 22 Maggio 2013, n. 91

Materia: professioni; patrocinio legale degli enti strumentali della Regione

Limiti violati: art. 117, III comma, Cost., materia “professioni”

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Tar Campania

Oggetto: Art. 29, commi 1 e 2, L. R. Campania 19 gennaio 2009, n. 1

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Il Tar della Campania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 29, commi 1 e 2, della L.R. della Campania 19 gennaio 2009, n. 1.

Tali disposizioni abilitano i funzionari avvocati dell’Avvocatura regionale a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione, sia pubblici, sia di diritto privato a capitale interamente pubblico, previa stipula di apposita convenzione.

Quanto sopra contrasterebbe, a dire del rimettente, con l’art. 3, comma II, R.D. L. 27 novembre 1933, n. 1578 (legge professionale forense), che vieta all’Avvocato di assumere impieghi come lavoratore dipendente. Tale norma, come è noto, subisce un’unica deroga per il caso di avvocati dipendenti di enti pubblici, che possono patrocinare solo in favore dell’amministrazione da cui dipendono. Oltre al predetto regime di esclusività, i funzionari avvocati devono essere iscritti all’elenco speciale dei legali degli enti pubblici, annesso all’albo professionale di ciascun foro.

La norma avrebbe valore di principio nella materia “professioni”, materia di competenza ripartita o concorrente fra Stato e regioni.

Una volta stipulate le convenzioni fra la Regione e i diversi enti strumentali, i legali dell’amministrazione campana sarebbero venuti a trovarsi in una singolare situazione: da una parte, dovendo patrocinare per esempio per un’azienda sanitaria, non avrebbero potuto disattendere l’ordine di servizio, pena una sanzione disciplinare, dall’altra, ottemperando all’ordine di servizio, si sarebbero esposti alle sanzioni disciplinari dell’Ordine degli Avvocati, per violazione della legge professionale.

Ad avviso della Corte, la censura di legittimità costituzionale è fondata.

Dopo avere ricostruito il quadro normativo, la Corte ricorda come la disposizione della legge del 1933 sia stata oggetto di interpretazione restrittiva anche da parte della Corte di Cassazione, che ha da sempre ritenuto che nella nozione di “affari propri dell’ente” non potesse rientrare il contenzioso di enti dotati di distinta soggettività.

Fa notare la Corte come anche la recente legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) confermi, sul punto, la risalente normativa.

Conclusivamente, la Corte costituzionale ritiene che la legge campana, contemplando la possibilità che i legali della Regione possano patrocinare in giudizio per enti diversi dall’amministrazione da cui dipendono, violi l’art. 117, comma III, Cost., in materia di professioni, in quanto l’esclusività del rapporto professionale tra funzionari avvocati ed ente di appartenenza va qualificato come principio fondamentale, non derogabile dalla legislazione regionale.

Aggiungono i Giudici che le deroghe previste dalla legge statale, essenzialmente dalla disciplina di ordinamento dell'Avvocatura di Stato, in quanto introdotte dal legislatore nazionale, titolare della potestà legislativa in punto di principi fondamentali, non sono suscettibili di applicazione *a simili* da parte del legislatore regionale.